



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Metropolitan
Settore

Il direttore

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA

CAPITOLATO SPECIALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE IN ACCORDO QUADRO DI APPARECCHI ORTODONTICI MOBILI E FISSI, LOTTO UNICO, PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELL'AVEC (AUSL DI BOLOGNA, AUSL DI IMOLA E AUSL DI FERRARA).

Servizio Acquisti Metropolitan
Via Gramsci, 12 - 40121 Bologna
Tel. +39.051.6079908 fax +39.051.6079989
Maria.ferrari@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel. +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e Partita Iva 02406911202



INDICE

Sezione I - Parte normativa

Art. 1)	Oggetto della fornitura	3
Art. 2)	Durata della fornitura	3
Art. 3)	Quantitativi	3
Art. 4)	Conformità dei prodotti	3
Art. 5)	Aggiornamento tecnologico	4
Art. 6)	Consulenza tecnica	5
Art. 7)	Acquisto di prodotti non assegnati in gara	5
Art. 8)	Periodo di prova	5
Art. 9)	Garanzia lavori effettuati	5
Art. 10)	Obblighi dell'aggiudicatario	5
Art. 11)	Imballi	6
Art. 12)	Modalità, tempi di esecuzione contrattuale, controlli	7
Art. 13)	Acquisti in danno	7
Art. 14)	Clausole e penalità	7
Art. 15)	Obbligo di riservatezza dei dati	8
Art. 16)	Obblighi in materiale di sicurezza e salute sul lavoro	8
Art. 17)	Risoluzione del contratto	9
Art. 18)	Responsabilità	10
Art. 19)	Fatturazione,pagamento,ordini e documenti trasporto	10
Art. 20)	Sub -appalto	13
Art. 21)	Recesso dal contratto	13
Art. 22)	Clausole contrattuali Intesa per la Legalità Prefett.Bo	13
Art. 23)	Controversie e Foro competente	15



Parte normativa

Art.1) Oggetto della Gara

L'affidamento ha per oggetto la fornitura in accordo quadro, lotto unico, di apparecchi ortodontici mobili e fissi, per l'attività istituzionale ed in libera professione, per le esigenze delle Aziende Sanitarie dell'AVEC – AUSLBO, AUSL IMOLA e AUSLFE e regolato dalle norme del presente capitolato speciale.

La fornitura, in unico lotto, sarà articolata presso le seguenti strutture sanitarie Ospedaliere e Territoriali :

Strutture Sanitarie Ospedaliere, Territoriali *	INDIRIZZI	LOCALITA'	
AUSL BOLOGNA			
DISTRETTO CITTA'	POLIAMBULATORIO MONTEBELLO	Via Montebello 6	Bologna
DISTRETTO PIANURA EST	POLIAMB. BARICELLA	Viale Europa,15	Baricella
DISTRETTO PIANURA OVEST	POLIAMB.SAN GIOVANNI IN PERSICETO	Circonv. Dante, 12d	San Giovanni in Persiceto
DISTRETTO SAN LAZZARO	POLIAMB. SAN LAZZARO	Viale della Repubblica, 11	San Lazzaro di Savena
	POLIAMBULATORIO PIANORO	Via Risorgimento, 8	Pianoro
DISTRETTO CASALECCHIO	CASA DELLA SALUTE CASALECCHIO DI RENO	Piazza Rita Levi Montalcini, 5	Casalecchio di Reno
OSPEDALE BELLARIA	U.O.MAXILLO-FACCIALE	Via Altura, 2	Bologna
OSPEDALE MAGGIORE	ORTODONZIA BERETTA	Largo Nigrisoli, 2	Bologna
AUSL IMOLA			
POLO SANITARIO TERRITORIALE CITTA' DI IMOLA	P.zzle Giovanni dalle Bande Nere, 11		Imola
AUSL FERRARA			
POLO ODONTOAITRICO - CORSO GIOBECCA - CITTADELLA S.ROCCO -	C.SO GIOVECCA 203		Ferrara
ODONTOSTOMATOLOGIA C/O VILLA VERDE - OSPEDALE S.S. ANNUNZIATA - VIA VICINI 2	Via Vicini, 2		Cento (FE)
CASA DELLA SALUTE "TERRE E FIUMI"	Via Roma, 18		Copparo (FE)

- Si precisa che l'attività protesica potrà svolgersi contemporaneamente presso più sedi Ambulatoriali dell'Ausl, negli stessi orari e giorni settimanali.

Art.2) Durata della fornitura

La fornitura in oggetto avrà durata di 4 anni dalla data di efficacia dell' aggiudicazione ad opera della Azienda Capofila,.

L'Ausl di Bologna, per conto delle Aziende Sanitarie interessate, si riserva la facoltà, che la Ditta si impegna ad accettare con la firma del presente atto, di prorogare il contratto per non oltre 90 giorni, alle condizioni pattuite, fino a quando non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto (art. 106 comma 11 del Codice dei Contratti).

Durante il periodo contrattuale l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di modificare o rescindere dal contratto qualora, dietro segnalazione dell'organo tecnico, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione o **venga attivata apposita convenzione dell'Agenzia Regionale Intercent-ER** o di Consip.



Art.3) Quantitativi

I volumi economici della fornitura in accordo quadro, si riferiscono ad un fabbisogno quadriennale, per Azienda Sanitaria ed hanno un valore meramente presuntivo, essendo correlati a fattori organizzativi, gestionali e metodologici.

Gli importi massimi stimati, iva esente quadriennale, suddivisi per Azienda Sanitaria, sono i seguenti:

- AUSLBO - € 800.000,00.
- AUSL IMOLA - € 120.000,00
- AUSL FERRARA - € 256.000,00.

Durante il periodo di esecuzione della prestazione contrattuale, questa potrà subire variazioni in aumento nell'ambito del 20% (art.106 comma 12) o in diminuzione, superiore al quinto d'obbligo, fermo restando da parte dell'aggiudicatario di proseguire la fornitura di apparecchi ortodontici mobili e fissi alle medesime condizioni previste nel contratto originario, senza richiedere alcun onere aggiuntivo o pretendere la risoluzione contrattuale.

Art.4) Conformità dei prodotti

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto descritto **nell'Allegato 1 - Caratteristiche Tecniche ed elenco prodotti**, di cui all'offerta economica predisposta su piattaforma Sater.

I manufatti ortesici, di cui all'**Allegato 1**, sono dispositivi medici "su misura" ovvero devono essere fabbricati appositamente sulla base di una prescrizione medica e destinati ad essere utilizzati solo per un determinato paziente, non devono avere la marcatura CE.

I fabbricanti di detti dispositivi **sono obbligati** a redigere la dichiarazione di conformità alla direttiva 92/42/CEE, prevista dall'allegato VIII del D.Lgs. n. 46/1997e s.m.i..

Il Laboratorio Ortodontico, in qualità di fabbricante, con la dichiarazione di conformità, garantisce che il dispositivo su misura sia fabbricato in modo da non compromettere la sicurezza del paziente, l'utilizzatore finale (ortodontista) ed eventualmente i terzi evidenziando oggettivamente che sono stati rispettati i requisiti essenziali previsti dalla normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 46/1997e s. m.i.

Il dispositivo fabbricato deve essere dotato di etichettatura e di foglio illustrativo contenente le istruzioni per l'uso in cui vengono indicate le informazioni che consentono l'utilizzo sicuro del dispositivo, compresi gli eventuali rischi residui di livello accettabile che il fabbricante non è stato in grado di rimuovere.

I requisiti tecnici dei manufatti dovranno essere riportati sul certificato di conformità che il Laboratorio rilascia alla consegna dei dispositivi medici su misura.

Inoltre il Laboratorio Ortodontico deve tra l'altro:

- definire e documentare le proprie procedure di lavorazione;
- analizzare i rischi ascrivibili all'uso del dispositivo su misura fabbricato, con particolare riferimento alla compatibilità dei materiali utilizzati.

Art.5) Aggiornamento tecnologico

Qualora, in corso di fornitura, la ditta aggiudicataria dovesse commercializzare un prodotto aggiornato, migliorativo o sostitutivo (aggiornamenti/affiancamenti/sostituzioni) rispetto a quello aggiudicato, potrà fornire autonomamente e senza maggiorazione di prezzo il nuovo



articolo, previo accordo con gli organi delle Aziende Sanitarie interessate, dandone debita comunicazione al Servizio Acquisti competente.

Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione dei materiali o vengano introdotti sul mercato nuovi prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previo accordo con i gli organi delle Aziende Sanitarie interessate, si impegna a sostituzione dei prodotti, previ accordi con le singole Aziende Sanitarie.

Art.6) Consulenza tecnica

Nelle fasi di svolgimento del piano di lavoro finalizzato all'applicazione degli apparecchi ortodontici, qualora lo Specialista lo ritenga utile, e solo in caso di sua esplicita richiesta, il Laboratorio, deve garantire l'attività di consulenza tecnica, ovvero la presenza temporanea, all'interno della struttura ambulatoriale, di un odontotecnico diplomato per le attività ausiliarie consentite dalla legge in vigore.

Il tecnico dovrà essere reperibile entro 2 ore dalla telefonata dello Specialista, supportata da un riscontro scritto via fax/posta elettronica/pec.

Il Laboratorio, deve impiegare personale in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia assistenziale, sociale, previdenziale, infortunistica, compresa la responsabilità civile verso terzi.

Il tecnico ortodontista, come da normativa vigente, non è abilitato, ad effettuare attività sui pazienti.

Art.7) Acquisto di prodotti non assegnati in gara

L' Azienda sanitaria si riserva di acquistare dalla Ditta aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerta in sede di gara.

Art.8) Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 6 mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività/fornitura. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione/la consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con PEC, e di aggiudicare la fornitura all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art. 1456** Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili fino a quel momento ordinati/delle prestazioni eseguite;

Art. 9) Garanzia dei lavori effettuati

Il Laboratorio garantisce i beni ed i materiali forniti da tutti gli inconvenienti, per un periodo di sei mesi dalla data di effettiva consegna, salvo i diversi periodi di garanzia stabiliti in materia di legge.

Qualora sui prodotti siano rilevati difetti funzionali o strutturali, la ditta aggiudicataria si impegna a ritirare i prodotti forniti e a non richiedere il pagamento per quelli già utilizzati.



Art.10) Obblighi dell'aggiudicatario

Il Laboratorio provvede acquistando direttamente tutto il materiale offerto in gara, alla lavorazione, alla costruzione e consegna degli apparecchi ortodontici che debbono essere realizzati nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni del medico specialista.

Se la qualità dei materiali utilizzati risultasse, a giudizio delle Aziende riceventi, in tutto o in parte insoddisfacente, il fornitore sarà tenuto a ritirare il manufatto a sue spese, con preciso obbligo a restituirlo, nel tempo che gli sarà indicato, utilizzando i materiali con la qualità richiesta.

Il fornitore garantisce la qualità dei materiali impiegati per i manufatti per tutta la durata della fornitura ai sensi del codice civile e della normativa vigente.

Il controllo e l'accettazione dei manufatti da parte delle aziende, non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine a difetti apparenti e occulti dei manufatti stessi.

Il Laboratorio nella fabbricazione degli apparecchi dovrà attenersi a quanto disposto negli allegati al D.Lgs n. 46/97 e s.m.i., brevemente sintetizzato:

"I materiali impiegati nella fabbricazione del dispositivo devono risultare non tossici e compatibili con il corpo umano.

La scelta dei materiali viene effettuata tenendo conto delle caratteristiche del paziente accertate dal medico.

I dispositivi vengono fabbricati in modo tale da ridurre nella misura del possibile e nel rispetto delle prescrizioni del medico la penetrazione di sostanze organiche negli anfratti del dispositivo.

I dispositivi durante il loro utilizzo non devono causare lesioni al paziente.

Il processo di fabbricazione in condizioni controllate minimizza nella misura del possibile i rischi per il paziente dovuti alle caratteristiche proprie del dispositivo e della modalità con le quali è stato realizzato.

Il deterioramento dei materiali è minimizzato mediante la raccomandazione al paziente, tramite il medico competente, delle corrette modalità di utilizzo, pulizia e conservazione del dispositivo, nonché del rispetto dei controlli periodici previsti dal medico, i rischi di rottura del dispositivo o di una delle sue parti componenti è minimizzato dal rispetto delle condizioni di fabbricazione pianificate.

Inoltre, per ogni dispositivo, dovrà presentare una dichiarazione di conformità.

La dichiarazione di conformità come previsto dall'Allegato VIII del D.Lgs 46/97 indica:

- dati di identificazione del dispositivo
- nome del paziente e dichiarazione che il dispositivo è esclusivamente destinato a quest'ultimo
- nome del medico ortodontista che ha prescritto il dispositivo
- le caratteristiche specifiche del dispositivo in relazione alla prescrizione medica (tipo di dispositivo)
- la dichiarazione che il manufatto è conforme ai requisiti della sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 46/97 e s.m.i.

Art.11) Imballi

Gli imballi dovranno essere gratis e a norma di legge.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantirne la corretta conservazione, proteggere da urti e contaminazioni, anche durante le fasi di trasporto, in conformità alle norme vigenti.

Gli imballi che a giudizio del personale dell' Azienda U.S.L., presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.



La ditta dovrà inoltre provvedere a proprie spese al ritiro ed allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna dei beni

Art.12) Modalità, tempi di esecuzione contrattuale, controlli

Il Laboratorio provvede alla produzione, riparazione di apparecchi ortodontici ed alla consegna degli stessi presso gli Ambulatori richiedenti. Tali prodotti, indicati nell'offerta, debbono essere realizzati nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni dello Specialista in ortodonzia.

I materiali utilizzati per la preparazione dei manufatti dovranno essere delle medesime marche indicate in offerta.

Le impronte e le eventuali prove dei manufatti sono effettuate dagli specialisti delle Aziende Sanitarie e ritirate dalla ditta aggiudicataria, a propria cura e spesa.

La ditta aggiudicataria vi deve provvedere direttamente tramite un proprio incaricato.

Qualora in sede di lavorazione dell'apparecchio ortodontico, le impronte non risultino pienamente rispondenti, il laboratorio ne dà immediata comunicazione agli specialisti odontoiatri della Azienda U.S.L. per quanto di conseguenza.

Le impronte dovranno essere colate entro 5 ore dal momento del ritiro presso la struttura sanitaria, ortodontica, che deve avvenire in giornata.

La consegna finale dei manufatti nuovi dovrà essere effettuata, porto franco, entro, 15 gg dalla data della prescrizione del Medico Specialista del Laboratorio, per la consegna ordinaria.

Le riparazioni semplici dovranno essere consegnate entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal Laboratorio aggiudicatario, che diverranno 5 giorni nel caso di riparazioni complesse.

In caso di riparazioni urgenti, da dichiararsi dallo Specialista Ortodontico, il Laboratorio dovrà provvedere alla consegna in giornata (es. dm di contenzione, interventi straordinari).

Gli apparecchi consegnati dovranno essere corrispondenti a quanto richiesto dal medico specialista, in termini qualitativi e quantitativi. Eventuali eccedenze non autorizzate o non richieste non verranno riconosciute e, di conseguenza non saranno pagate.

Agli effetti della fatturazione sono validi i quantitativi che verranno riscontrati in contraddittorio con il fornitore.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La firma per ricevuta della merce non impegna l'Azienda per quanto riguarda la verifica della merci stesse, riservandosi, l'Azienda di comunicare con lettera a parte le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni.

Nel caso non fosse possibile effettuare il controllo all'atto dell'arrivo, la Ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle qualità dei prodotti forniti all'atto dell'effettiva verifica.

Le Aziende si riservano, nel corso della fornitura, di effettuare controlli e verifiche sulla qualità dichiarata e sui materiali impiegati per la produzione dei manufatti dal Laboratorio.

Dovranno altresì essere fornite, se richieste, tutte le certificazioni relative ai controlli di qualità ed alle analisi chimico-fisiche qualora previste dalla normativa.

I manufatti che, a giudizio delle Aziende dell'Area Vasta, non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nella prescrizione saranno respinti e la ditta assegnataria dovrà provvedere alla loro sostituzione entro 5 giorni.

Ove, a seguito della prova finale dell'apparecchio ortodontico, si rendano necessari a giudizio dell'odontoiatra ulteriori accertamenti, correzioni del manufatto o anche il rifacimento totale, il laboratorio è tenuto a provvedere ai conseguenti lavori per le eventuali imperfezioni riscontrate. Qualora la correzione o il rifacimento del manufatto siano imputabili al laboratorio, l'Azienda non sarà tenuta ad un ulteriore pagamento.

I manufatti richiesti viaggiano a rischio del mittente che dovrà eventualmente sostituirli a proprie spese qualora dovessero pervenire danneggiati.



I manufatti non accettati restano a disposizione del fornitore, al quale è fatto obbligo di provvedere al ritiro degli stessi. E' a carico della ditta ogni spesa sostenuta, imballo, trasporto ed ogni altro onere accessorio, sia per la consegna che per il ritiro degli apparecchi stessi.

All'atto della consegna della fornitura la ditta dovrà esibire la "dichiarazione di conformità" (prevista per i dispositivi medici su misura e non), di cui alla direttiva 93/42/CEE recepita dal D.Lgs. 46/97 e s.m.i.

Gli obblighi si intendono pienamente assolti solo allorchè lo specialista odontoiatra abbia espresso il suo positivo giudizio sulla qualità merceologica convenzionale dei manufatti e sulla idonea rispondenza della stessa alla prescrizione specialistica.

I dispositivi fabbricati dovranno essere consegnati in confezione singola, integra, sigillata, senza segni che possano evidenziare alterazioni munita di etichetta riportante il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in peso o in misura e dovranno essere comunque riportate tutte le indicazioni fissate dalla vigente normativa per il materiale in oggetto della presente gara e, contenente le informazioni generali e le istruzioni per l'uso.

Art.13) Acquisto in danno

Qualora gli Uffici competenti Distrettuali e/o Ospedalieri, su segnalazione degli Specialisti Ortodontici, riscontrassero anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, l'Ausl, invierà formale nota con specifica motivata della contestazioni e con l'invito a conformarsi nel termine massimo di 5 giorni lavorativi.

Inoltre l'Azienda avrà diritto ad acquistare presso altri Laboratori i manufatti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza stessa..

Art.14) Clausole e Penalità

Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, nei seguenti casi:

- a) Per consegne in ritardo, anche per causa non imputabile alla Ditta, rispetto ai termini di consegna di cui all'art. 11, l' Azienda Sanitaria si riservano la facoltà di applicare a carico del fornitore una penale determinata ai sensi dell'art. 1382 c.c., pari al 10% del valore dell'ordine;
- b) Quando, a seguito del controllo quali-quantitativo, la merce fosse risultata priva delle qualità essenziali richieste o presentasse vizi tali da renderla inadatta all'uso e la ditta fornitrice non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio indicato dalla data di comunicazione del rifiuto, ai sensi del precedente art. 10, la penale è pari al 5% dell'importo della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo.

Le Aziende Sanitarie sono esonerate da ogni responsabilità per l'eventuale deterioramento della merce non ritirata.

L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito ai sensi dell'art.15, I comma, del D.P.R. n. 633/72.

La Ditta prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle aziende sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.



Art.15) Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Art.16) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:

Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it/ sezione informazioni per operatori economici e gare d'appalto – documentazione,

Azienda USL di Imola: www.ausl.imola.bo.it/ sezione bandi di gara – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell'Azienda USL di Imola.

Per l'AUSL di Ferrara il Fascicolo Informativo può essere richiesto al Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, Via Arginone 179, Ferrara tel 0532-250301 dip.prevenzione@ospfe.it.



Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Art.17) Risoluzione del contratto

L'Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda USL;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda USL;
- g) qualora l'Azienda capofila notifici n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza
- i) qualora venisse attivata apposita convenzione dell'Agenzia Regionale Intercent-Er o di Consip

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda USL applicherà quanto previsto all'art.110 del Codice.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Art.18) Responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Art. 19) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna, l'Ausl di Imola e l'Ausl Ferrara, esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.



Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna :

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Azienda USL di Imola:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47

Azienda USL di Ferrara:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA

Codice fiscale: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

PER L'AZIENDA USL DI IMOLA:

L'originale della fattura dovrà essere così intestato:

AZIENDA USL DI IMOLA

Codice Fiscale: 90000900374

Sede Legale: Viale Amendola 2 – 40026 IMOLA (BO)

PER L'AZIENDA USL DI FERRARA:

AZIENDA U.S.L. DI FERRARA

Codice fiscale: 01295960387

Sede Legale: Via Cassoli 30 – 44121 FERRARA

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Per l'Azienda USL di Bologna inserire:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.



Per l'Azienda Usi di Imola:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538 per l'Azienda USL di Bologna, mentre contattare l'UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0542604111 per l'Azienda USL di Imola.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.



In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art.20) Subappalto

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.105 del D.Lgs.50/2016.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..*
2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Art.21) Recesso dal contratto

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.lgs 50/2016.

Art. 22) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Clausola n. 2**

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7



La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p”.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Art.23) Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.



***Firma digitale per accettazione
del legale Rappresentante***
